

Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33.

Art. 1 finalità

Art. 2 modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 3 modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 4 modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 5 modifiche all'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 6 modifiche all'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 7 modifiche all'articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 8 modifiche all'articolo 77 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 9 modifiche all'articolo 78 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 10 modifiche all'articolo 82 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 11 modifiche all'articolo 83 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 12 modifiche all'articolo 85 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 13 modifiche all'articolo 86 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 14 inserimento dell'articolo 88 bis del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 15 modifiche all'articolo 89 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 16 entrata in vigore

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento dispone le modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33.

Art. 2 modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) prima della lettera a) del comma 4 è inserita la seguente:

<<a ante) i servizi di assistenza prestati gratuitamente dal CATA per il rafforzamento competitivo delle imprese artigiane, ai sensi dell'articolo 88 bis, comma 2, lettera b)>>;

b) al comma 5, le parole: <<lettere a) e b)>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettere a ante), a) e b)>>;

c) al comma 6, le parole: <<lettere a) e b)>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettere a ante), a) e b)>>.

Art. 3 modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono inseriti i seguenti:

<<1 bis) Con decreto del Direttore centrale della Direzione attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali –è disposta la sospensione della presentazione delle domande di contributo di cui all'articolo 4, commi da 1 a 3 in caso di mancata assegnazione di risorse finanziarie sul capitolo di pertinenza del bilancio regionale. Con successivo decreto, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge che assegna eventuali risorse finanziarie sul capitolo di pertinenza del bilancio regionale, sono fissati i termini iniziali e finali

per la presentazione delle domande di contributo. I decreti di sospensione e di riapertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

1 ter) Nel caso di sospensione dei termini di cui al comma 1 bis, le imprese di cui al comma 2 possono presentare le domande di contributo e la rendicontazione delle spese anche al di fuori dei termini ivi previsti e comunque entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di riapertura dei termini di cui al comma 1 bis.>>.

Art. 4 modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è inserito il seguente:
<<6 bis) Nel caso di riapertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo, di cui all'articolo 9, comma 1 bis, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge che assegna eventuali risorse finanziarie sul capitolo di pertinenza del bilancio regionale, procede al riparto delle risorse finanziarie disponibili su base provinciale e fra i diversi canali contributivi precedentemente individuati.>>.

Art. 5 modifiche all'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Il comma 3 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è abrogato.

Art. 6 modifiche all'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: <<al soggetto subentrante,>> sono inserite le seguenti: <<previa presentazione di specifica domanda,>>
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis) Alla domanda di subentro devono essere allegati le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'impegno alla prosecuzione dell'attività con assunzione dei relativi obblighi, secondo le indicazioni pubblicate sul sito internet del CATA e della Regione Friuli Venezia Giulia, all'indirizzo www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore artigianato.>>;
c) al comma 2 le parole: <<dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 3>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalla presentazione della domanda di subentro>>.

Art. 7 modifiche all'articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 le parole: <<50 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<60 per cento>>.

Art. 8 modifiche all'articolo 77 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Al comma 3 dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 dopo la lettera a) è inserita la seguente:
<<a bis) progetti di orientamento e assistenza finalizzati al rafforzamento competitivo delle imprese artigiane; i progetti comprendono attività dirette a potenziare e migliorare lo sviluppo delle imprese esistenti mediante l'offerta di servizi immateriali>>.

Art. 9 modifiche all'articolo 78 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'articolo 78 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: <<lettere a), b) e c)>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettere a), a bis), b) e c)>>;
b) al comma 2 le parole: <<lettere a), b) e c)>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettere a), a bis), b) e c)>>.

c) al comma 3 le parole: <<lettere a), b) >> sono sostituite dalle seguenti: <<lettere a), a bis) e b)>>.

Art. 10 modifiche all'articolo 82 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'articolo 82 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

<<7. Le spese sostenute dal CATA non riguardanti il personale devono essere giustificate da fatture o da documenti probatori equivalenti di data compresa tra quella di avvio e quella di conclusione del progetto, così come approvate nel Programma di cui al comma 1, pena l'inammissibilità delle relative spese. >>.

b) al comma 8 le parole: <<di cui al comma 1>> sono sostituite dalle seguenti: << di cui al comma 2>>.

Art. 11 modifiche all'articolo 83 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Al comma 3 dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 le parole <<20 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<30 per cento>>.

Art. 12 modifiche all'articolo 85 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Il comma 3 bis dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è abrogato.

Art. 13 modifiche all'articolo 86 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea del comma 1 le parole: <<e relativi all'incubatore d'impresa o alla partecipazione a mostre, fiere e altre manifestazioni a carattere regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<ricadenti nel regime <<de minimis>>, ai sensi delle lettere a ante), a) e b), del comma 4 dell'articolo 5,>>;

b) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

<<c) in termini sintetici, qualsiasi altro aiuto <<de minimis>> ricevuto nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso, comprensivo del corrispettivo del servizio reso dal CATA;>>;

c) al comma 3 le parole: <<relativi all'incubatore d'impresa o alla partecipazione a mostre, fiere e altre manifestazioni a carattere regionale >> sono sostituite dalle seguenti: << ricadenti nel regime <<de minimis>>, ai sensi delle lettere a ante), a) e b), del comma 4 dell'articolo 5,>>.

Art. 14 inserimento dell'articolo 88 bis del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Dopo l'articolo 88 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è inserito il seguente:

<<Art. 88 bis (Iniziativa finanziabile per le attività di orientamento e assistenza finalizzate al rafforzamento competitivo delle imprese artigiane, spese ammissibili, non ammissibili e limite di spesa)

1. Nell'ambito dei progetti di orientamento e assistenza alle imprese artigiane finalizzati al rafforzamento competitivo, di cui all'articolo 77, comma 3, lettera a bis), sono finanziabili le iniziative dirette a potenziare e migliorare lo sviluppo delle imprese esistenti, attraverso un sistema integrato di attività.

2. Ciascun progetto rappresenta una modalità standardizzata di intervento del CATA nei confronti delle imprese beneficiarie e comprende una o più delle seguenti aree:

a) area dei **servizi di orientamento** comprendente la realizzazione di colloqui strutturati che consentano all'impresa di verificare la fattibilità di progetti di rafforzamento competitivo. Per quest'area sono finanziabili le spese di consulenza prestate direttamente dal personale del CATA entro il limite massimo di otto ore annue per impresa;

b) area dei **servizi di assistenza** nell'ambito della quale il CATA fornisce servizi consulenziali alle imprese richiedenti, con particolare riguardo alle problematiche connesse alla riorganizzazione aziendale ed al

posizionamento dell'impresa sul mercato, con eventuale elaborazione di un business plan, su richiesta dell'impresa interessata. Per quest'area sono finanziabili le spese di consulenza prestate direttamente dal personale del CATA entro il limite massimo di ventiquattro ore annue per impresa ed aventi ad oggetto uno o più dei seguenti argomenti:

- 1) la presenza sul mercato;
 - 2) l'assetto tecnologico e organizzativo;
 - 3) l'innovazione di processo e di prodotto;
 - 4) la realizzazione di sistemi di qualità;
 - 5) la certificazione dei processi e dei prodotti;
 - 6) le opportunità sulla formazione;
 - 7) l'accesso a forme di finanza innovativa;
 - 8) la diffusione di tecnologie pulite, di sistemi di gestione e di certificazione ambientale (Emas) ed etichettatura ecologica (Ecolabel).
3. Non sono finanziabili le consulenze aventi ad oggetto la gestione ordinaria dell'impresa beneficiaria nella fase successiva all'avvio dell'esecuzione del progetto imprenditoriale; per fase successiva all'avvio dell'esecuzione del progetto si intendono i sei mesi successivi alla data di inizio dello stesso.
4. Non sono finanziabili progetti di importo pari o superiore a euro 193.000 al netto dell'IVA.>>.

Art. 15 modifiche all'articolo 89 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 89 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 le parole <<alle condizioni di cui all'articolo 88, comma 5>> sono sostituite dalle seguenti: << senza alcun onere per l'Amministrazione regionale>>.

Art. 16 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE